ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA



Regolamento interno per il servizio volontario delle Guardie Volontarie Venatorie da effettuarsi a norma delle leggi vigenti

**Regolamento interno per il servizio volontario delle guardie particolari giurate dell’Associazione Nazionale Libera Caccia da effettuarsi a norma delle vigenti leggi**

**Art. 1**

Il servizio di vigilanza venatoria si attua esclusivamente secondo le direttive nazionali in ossequio a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.

**Art. 2**

La Vigilanza dell’Associazione Nazionale Libera Caccia è espletata da personale volontario che presta la propria opera al servizio dei cittadini e dell’Associazione, senza fini di lucro, nell’ambito Ittico, Venatorio, Ambientale, Prevenzione Incendi e Protezione Civile.

**Art. 3**

Il settore della vigilanza venatoria volontaria dipende dal Responsabile Nazionale per la Vigilanza nominato dal Presidente Nazionale dell’Associazione ogni quattro anni in ossequio a quanto previsto dal nuovo Statuto dell’Associazione Nazionale Libera Caccia.

**Art. 4**

Il Responsabile Nazionale per la Vigilanza organizza il settore lo coordina e decentra le proprie funzioni attraverso i seguenti soggetti:

* Presidenti Regionali;
* eventuali Delegati Regionali per la Vigilanza nominati dai Presidenti Regionali.

**Art. 5**

Il Presidente Regionale o l’eventuale Delegato Regionale per la Vigilanza, se nominato dal Presidente Regionale, coordina l’azione svolta dalle Sedi Provinciali.

**Art. 6**

Il Presidente Provinciale è il responsabile operativo della Vigilanza nell’ambito della propria giurisdizione e di concerto con il Presidente Regionale o l’eventuale Delegato Regionale per la Vigilanza sovraintende l’attività delle Guardie Volontarie Venatorie.

**Art. 7**

Il servizio di vigilanza espletato dalle Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia viene effettuato volontariamente e, pertanto non dà diritto ad alcun compenso che non sia solo riconoscimento morale. Le spese relative al conseguimento del decreto di nomina o al rinnovo annuale, al porto d’arma, alla divisa ed altre spese vive (carburante, autostrada, ripristino mezzo di trasporto ecc.) sono a carico delle Guardie Volontarie. Nell’eventualità che l’Ente Pubblico eroghi contributi finalizzati per la vigilanza, il Presidente Regionale o il Delegato Regionale per la Vigilanza ovvero il Presidente Provinciale ognuno per la propria competenza provvederà a vigilare sul rispetto di quanto previsto dal provvedimento di concessione del contributo statale avendo facoltà di segnalare ogni violazione agli enti preposti nonché al Responsabile Nazionale per la Vigilanza per gli opportuni provvedimenti.

**Art. 8**

La Guardia Volontaria dell’Associazione Nazionale Libera Caccia potrà operare dopo aver prestato giuramento dinanzi all’autorità competente e dopo aver ricevuto il tesserino.

**Art. 9**

A seguito di nuova nomina di una Guardia Volontaria dell’ Associazione Nazionale Libera Caccia, il Presidente Regionale competente o il Delegato Regionale per la Vigilanza competente, se nominato, dovranno comunicare alla sede nazionale i dati personali della nuova Guardia Volontaria nonché il numero del tesserino al fine di consentire l’ aggiornamento della banca dati nazionale sulla vigilanza.

**Art. 10**

Le aspiranti Guardie Volontarie Venatorie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia oltre a dover possedere requisiti morali irreprensibili e a non avere riportato condanne penali, devono essere soci dell’Associazione Nazionale Libera Caccia. Tale presupposto è indispensabile anche per il rinnovo del tesserino. In caso di violazione del presente precetto il Presidente Regionale o il Delegato Regionale ovvero il Presidente Provinciale potranno intervenire autonomamente o segnalare la presunta violazione al Responsabile Nazionale per la Vigilanza per i provvedimenti del caso.

**Art. 11**

Tutte le aspiranti Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia dopo aver frequentato il corso di formazione devono sostenere una prova d’esame tecnico – pratica che dimostri la effettiva conoscenza delle materie di propria competenza. Le principali materie oggetto dei corsi saranno le seguenti:

* Legislazione venatoria, ittica, ambientale;
* Zoologia applicata alla caccia;
* Botanica;
* Tutela della natura e dell’ambiente;
* Guida ai parchi naturali, aree protette ed aree di interesse naturalistico;
* Principi generali delle colture agricole;
* Legislazione delle armi e munizioni;
* Protezione Civile.

(Il presente elenco è puramente indicativo)

**Art. 12**

La nomina a Guardia Volontaria dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, essendo concessa a titolo onorifico con azione esclusivamente volontaria, comporta obblighi che il normale associato non ha. La Guardia Volontaria non gode di agevolazioni, ma deve assolvere a doveri, deve prestare la propria opera per la vigilanza del territorio, nonché per l’osservanza delle norme in materia venatoria, ittica, ambientale, prevenzione incendi e protezione civile.

**Art. 13**

Tutte le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia hanno il dovere di aggiornarsi costantemente frequentando corsi di preparazione, aggiornamento e di formazione patrocinati dall’Associazione o dagli Enti Locali al fine di arricchire le proprie conoscenze sulle materie specifiche di propria competenza. Nel caso di impossibilità a frequentare i predetti corsi è comunque dovere morale delle Guardie Volontarie aggiornarsi autonomamente e costantemente mediante lo studio delle continue modifiche normative e giurisprudenziali in materia di legislazione venatoria, ambientale e altre materie di propria competenza.

**Art. 14**

E’ fatto assoluto divieto a tutte le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia di assumere atteggiamenti autonomi che possano nuocere all’Associazione o prendere decisioni che contrastino con le disposizioni previste dall’Associazione. Per ogni caso particolare non contemplato dal presente regolamento dovrà essere interpellato in prima istanza il Presidente Regionale o il Delegato Regionale e successivamente il Responsabile Nazionale per la Vigilanza per l’applicazione di eventuali sanzioni.

**Art. 15**

Le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia devono sempre mantenere un contegno corretto ed in qualunque momento un comportamento civile irreprensibile. La Guardia Volontaria che non ottempera a tale regola di condotta potrà essere segnalato alle Autorità competenti per la sospensione, oppure per il ritiro definitivo del decreto di nomina. Si precisa inoltre che la Guardia Volontaria che non si atterrà a quanto prescritto dal presente Regolamento o abuserà della propria qualifica, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa di P.S., è soggetta alla perdita del titolo di Socio ed alla richiesta della revoca del decreto.

**Art. 16**

I provvedimenti disciplinari adottati a carico delle Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia sono i seguenti:

* Richiamo verbale
* Richiamo scritto
* Sospensione a tempo determinato
* Espulsione dalla vigilanza.

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico delle Guardie Volontarie sono proposti dal Presidente Regionale o dal Delegato Regionale per la Vigilanza, ma comminati dal Responsabile Nazionale per la Vigilanza. I provvedimenti disciplinari a carico dei Delegati Regionali saranno adottati dal Responsabile Nazionale per la Vigilanza.

**Art. 17**

L’eventuale divisa delle Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia deve essere identica a quella approvata dalle autorità competenti, con il divieto assoluto di togliere od aggiungere alcun particolare a detta uniforme.

**Art. 18**

Le Guardie Volontarie munite di divisa, possono indossarla esclusivamente quando prestano servizio di vigilanza ed, in particolare occasioni di rappresentanza se autorizzati.

**Art. 19**

 Tutte le Guardie Volontarie Venatorie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia hanno sempre ed in ogni caso l’obbligo di qualificarsi immediatamente mostrando il proprio tesserino e/o il proprio decreto, chiedendo successivamente, con garbo, i documenti da controllare.

**Art. 20**

L’azione di ogni Guardia Volontaria dell’Associazione Nazionale Libera Caccia ha scopi prevalentemente di prevenzione, pertanto il servizio non dovrà assumere forme repressive salvo nei casi in cui sia evidente l’intenzionalità di chi commette infrazioni alle Leggi in materia venatorie ed ambientale. E’ opportuno e doveroso non eccedere mai i poteri che la legge prescrive alla Guardie Volontarie al fine di non incorrere in condotte illegittime.

**Art. 21**

 Il servizio di Vigilanza diurno delle Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia deve essere effettuato in coppia e quello notturno con un numero minimo di tre. I servizi potranno essere effettuati in collaborazione con gli Agenti degli Enti delegati o con le guardie volontarie di altre associazioni.

**Art. 22**

Tutte le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, oltre alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, hanno il dovere di assistere e soccorrere, con tutti i mezzi consentiti, i cittadini bisognosi d’aiuto, feriti o infortunati in qualsiasi circostanza.

**Art. 23**

Le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia che si trovano ad essere spettatori di reati estranei alle leggi di loro competenza, hanno l’obbligo di informare immediatamente le Autorità costituite (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.) e fornire tutti gli elementi di cui sono in possesso, evitando tuttavia nel modo più assoluto, di assumere iniziative personali.

**Art. 24**

 Le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia alla fine di ogni servizio di vigilanza devono compilare la relazione di servizio e consegnarla agli organi competenti. I verbali per infrazioni alle leggi di loro competenza devono essere compilati con estrema cura ed attenzione riportando le eventuali dichiarazioni del verbalizzato e trasmessi agli organi competenti per gli eventuali provvedimenti.

**art. 25**

 Le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia possono dare assistenza e collaborazione per manifestazioni (regolarmente autorizzate) sportive, culturali e/o di beneficenza ad Enti locali (Regione, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane, Enti o Associazioni legalmente riconosciute, ecc.) o Autorità costituite (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) che ne facciano regolare e motivata richiesta scritta. Si precisa che la richiesta degli Enti o delle Associazioni deve essere autorizzata dal Comune dove si svolge la manifestazione.

**art. 26**

La vigilanza dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, nell’ambito delle proprie funzione, cercherà di istaurare rapporti di effettiva collaborazione con gli Agenti degli enti delegati e con le Guardie Volontarie di altre associazioni: ciò al fine di ottenere un servizio di vigilanza coordinato ed efficiente in tutto il territorio di propria competenza.

**art. 27**

Per la organizzazione interna della Vigilanza si possono assegnare gradi di responsabilità che non modificheranno lo stato giuridico di Guardia Volontaria.

**art. 28**

La Guardia Volontaria che per qualsiasi motivo, interrompe il rapporto di volontariato della vigilanza deve riconsegnare tutto il materiale ricevuto in dotazione, compreso quello acquistato se identifica la vigilanza dell’Associazione Nazionale Libera Caccia.

**art. 29**

 La Vigilanza dell’Associazione Nazionale Libera Caccia ha le seguenti principali finalità:

* divulgare e far rispettare le leggi dello Stato, delle Regioni, le delibere delle Province e delle Città Metropolitane in ambito venatorio ed ambientale;
* aiutare e soccorrere chiunque ne abbia bisogno;
* insegnare a rispettare la natura e l’ambiente in ogni sua forma ed espressione;
* essere al servizio della Comunità;
* controllare le attività dirette ed indirette che incidono negativamente sull’ambiente;
* controllare il Territorio, la Flora e la Fauna;
* prevenire condotte illegittime contro la natura in generale.

**art. 30**

Tutte le Guardie Volontarie già riconosciute alla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento e quelle che verranno istituite dovranno obbligatoriamente attenersi scrupolosamente al presente testo ed a tutte le norme ivi riportate. Le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia che non accettano le norme contenute nel presente Regolamento o che non ritengono di poter eseguire il servizio di vigilanza nello spirito delle predette regole possono darne immediata comunicazione agli organi competenti per il ritiro del Decreto di nomina.

**art. 31**

 Il presente Regolamento, che sostituisce e abroga il precedente Regolamento del 4 luglio 1998, entra immediatamente in vigore pertanto, da tale data tutte le Guardie Volontarie dell’Associazione Nazionale Libera Caccia hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esso contenute.

 **Roma, 3 settembre 2018**